



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 20-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ANNO 2024 COORDINATO CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 219/2023)

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:04, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

1. ANGARANO Angelantonio	Presente	14. PARISI Natale	Presente
2. TORCHETTI Giuseppe	Presente	15. INNOCENTI Pietro	Assente
3. VALENTE Edmondo	Presente	16. DE NOIA Michele	Presente
4. ABASCÌ Antonio	Presente	17. FATA Vittorio	Presente
5. LANDRISCINA Benedetto	Presente	18. LORUSSO Claudio	Presente
6. BIANCO Addolorata	Presente	19. MASTROTOTARO Elisabetta	Presente
7. STORELLI Domenico	Assente	20. SPINA Francesco Carlo	Assente
8. DI TULLIO Luigi	Presente	21. PREZIOSA Giorgia Maria	Assente
9. PEDONE Pierpaolo	Presente	22. CASELLA Giovanni	Assente
10. RUGGIERI Lucrezia	Presente	23. COSMAI Luigi	Assente
11. NAGLIERI Giovanni	Presente	24. RUGGIERI Paolo	Assente
12. PASQUALE Pasqua	Presente	25. SPINA Domenico	Assente
13. MAZZILLI Carla	Presente		

Risultano presenti, n. 17 componenti, assenti n. 8.

Presiede la seduta il **Presidente avv. Vittorio Fata**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Dipace**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Favorevoli n. 16

Contrari n. =

Astenuti n. 1 (Presidente del Consiglio)

Si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

Nel risultato di votazione, riportato nel resoconto di seduta, il Presidente conteggia n. 15 Consiglieri favorevoli anziché n. 16 Consiglieri.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per quattro Schemi Regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo;

Viste le delibere di Arera:

- n. 389/2023/R/rif, "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)
- n. 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"
- n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- n. 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"

Atteso che la delibera dell'Arera n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel

settore dei rifiuti urbani” ha istituito, a partire dal 01/01/2024 le seguenti componenti perequative:

1. la componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- 2 la componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Atteso che ad oggi non risulta istituito un codice tributo separato, rispetto alla tari, si rende necessario modificare gli artt. 14 (Tariffa per utenze domestiche) e 16 (Tariffa per utenze non domestiche) del regolamento tari aggiungendo i seguenti commi:

- La componente di perequazione UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per i costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
- La componente di perequazione UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

Si precisa che queste componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffare di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’art. 6 dell’allegato A alla delibera n.386/2023/R/rif così dispone:

- Entro il 31 gennaio dell’anno “a+1” l’ente deve comunicare alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), ai sensi del dpr 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo dell’importo delle componenti perequative.
- Entro il 15 marzo (31 Maggio) dell’anno “a+1” l’ente versa(riceve) a (da) CSEA gli importi relativi alle componenti perequative se positivi (negativi)

Visti:

l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 1, comma 700, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che così recita:” Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

l’art. 50, comma 1, della legge 449/1997 (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali) che così recita:” 1. Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Gli artt. 6, comma 4 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e art. 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) come modificato dal d. lgs. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) che così recita:” Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre

amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Atteso che l'ente nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di entrate proprie, anche tributarie, ha inteso prevedere disposizioni volte e semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti relativamente alle ipotesi:

- di dichiarazioni tari relative a nuove iscrizioni anagrafiche, qualora in possesso di tutti i dati che consentano l'individuazione del soggetto passivo e della corretta base imponibile
 - di dichiarazioni tari di variazione o cessazione in caso di doppia tassazione riscontrabile dall'ente
- Visti i riferimenti normativi citati si introducono nel regolamento tari anno 2024 i seguenti articoli:

- ART. 29 BIS – Dichiarazione di inizio occupazione – semplificazione adempimenti dei contribuenti
Nell'ipotesi di nuove iscrizioni qualora il cittadino/contribuente abbia comunicato al momento dell'iscrizione anagrafica:

1. i dati catastali dell'immobile occupato
2. di essere proprietario dell'immobile occupato
3. atto di locazione/comodato dell'immobile occupato

L'iscrizione anagrafica produce effetti anche ai fini tari e della richiesta di attivazione del servizio. I metri quadrati tassati corrisponderanno a quanto indicato nelle risultanze catastali salvo la possibilità del contribuente di comunicare un dato diverso da quello proposto dall'ufficio con adeguata documentazione (planimetria immobile).

La mancanza delle informazioni a disposizione dell'ente comporterà l'obbligatorietà, da parte del contribuente, della dichiarazione tari di inizio occupazione prevista dall'art. 29

- ART. 30 BIS – Dichiarazione di variazione o cessazione – semplificazione adempimenti dei contribuenti

Nell'ipotesi in cui sia riscontrabile la doppia tassazione di uno stesso immobile si procederà d'ufficio alla cessazione dell'utenza tari salvo la possibilità del contribuente di procedere alla cessazione.

Visto

- l'art. 6 bis, (Principio del contraddittorio) della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) come modificato dal d. lgs. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) che ha introdotto il contraddittorio anche per i tributi locali declinando le fattispecie a cui applicarlo

Atteso che si rende necessario, pertanto, adeguare il regolamento tari al nuovo Statuto del Contribuente si introduce nel regolamento tari 2024 il seguente articolo:

- Art. 36 bis Verifiche ed accertamenti – principio del contraddittorio
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
 3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto

Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione (Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.);
- d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- f) il rigetto delle istanze;
- g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva (esempio omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali).

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi dal 2 al 5, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.

7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza

Visti :

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".
- l'art. 1, comma 682, della l. n. 147/2013 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione

della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- l'art. 1, comma 659, della l. n. 147/2013 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della l. n. 147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446/1997.

Atteso che:

- l'art. 1, comma 654, della l. n. 147/2013 dispone che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio". Il comma 660, della legge n. 147/2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);

- la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", per disposizione della stessa norma può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Visto inoltre il vigente Regolamento per l'applicazione disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 03.05.2023

Richiamati inoltre:

l'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 13, comma 15 ter, del d.l. n. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Visto l'art. 3, comma 5 quinque del d.l. n. 228/2021, convertito con modifica con legge n. 15/2022 che così dispone:” A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Visti, infine:

gli art. 117 e 119 della Costituzione;
l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997;
l'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000;
l'art. 50 della l. n. 449/1997;
l. n. 212/2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 2019/2023
la l. n. 160/2019
il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 156/2015 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 218/1997 e s.m.i.;
gli artt. 17 bis e 19 del d.lgs. n. 546/1997;
d.lgs. nn. 471-472-473/1997 e s.m.i.;
d.lgs. n. 296/2006 e s.m.i.;
d.l. n. 124/2019 convertito con modif. con l. n. 157/2019;
d.l. 34/2019 convertito con modif. con l. 58/2019;
d.lgs. n. 116/2019;
d.l. 228/2021 convertito con modif. dalla legge n. 15/2022

Dato atto che:

- l'art. 3, comma 5 quinque del d.l. n. 228/2021, convertito con modifica con legge n. 15/2022 fissa al 30 aprile il termine per l'approvazione del regolamento Tari e delle tariffe per l'applicazione della Tari
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge.

Dato atto dell'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 così come modificato dal d.l. n. 174/2012.

Preso atto del parere di conformità favorevolmente espresso dal Segretario Generale ai sensi del decreto sindacale n. 9 del 02/03/2023 (ex art. n. 97, c. 2 e 4, del D.LGS n. 267/2000);

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI[^] Commissione Consiliare Permanente, come risulta da verbale posto agli atti d'ufficio;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare, dato atto delle disposizioni legislative richiamate in precedenza, il regolamento TARI per l'anno 2024 allegato alla presente, comprese le modifiche apportate per armonizzare il contenuto del regolamento e di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2024;
2. di dare atto che tutte le agevolazioni/ riduzioni sono state confermate;
3. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze domestiche di cui agli artt. 24 del regolamento comunale saranno poste a carico del Bilancio 2024-2026;
4. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze non domestiche, non obbligatorie per legge, saranno poste a carico del Bilancio 2024-2026 mentre le altre saranno inserite nel PEF 2024-2025;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata tale provvedimento sia il regolamento allegato.
7. Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 20-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ANNO 2024 COORDINATO CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 219/2023)

Parere Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000

Esito: Favorevole il F.to dott. Angelo Pedone
15-04-2024

Parere Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000

Esito: Favorevole il F.to dott. Angelo Pedone
15-04-2024

Parere di conformità ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000

Esito: Favorevole il F.to dott.ssa Maria Concetta Dipace
23-04-2024

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to avv. Vittorio FATA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Maria Concetta DIPACE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Dipace attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 04-06-2024 e vi e' rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bisceglie, 04-06-2024

Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Concetta Dipace

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 1192

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diviene esecutiva il 14-06-2024;

Bisceglie, 04-06-2024

Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Concetta Dipace

Copia conforme all'originale

Bisceglie, 04-06-2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Dipace